

lezioni politiche: il voto degli italiani residenti all'estero

Il Ministero spiega che è possibile scegliere di votare presso il proprio comune, “comunicando per iscritto la propria scelta al Consolato [...] entro il 31 dicembre 2017”

Il Ministero degli esteri, proprio in questi giorni ha pubblicato sul suo sito istituzionale un avviso che potrebbe sembrare sbagliato; andando a memoria infatti l'opzione per votare in Italia va fatta a decreto elettorale pubblicato. Invece ancora non sono state sciolte le camere e il Ministero degli esteri pubblica un [avviso](#) in cui ricorda, agli elettori che vivono all'estero, che nel 2018 ci saranno le elezioni politiche e che entro il 31/12/2017 dovranno comunicare l'opzione per votare in Italia.

1. Il punto sul voto all'estero

Nella [rivista del mese scorso](#) abbiamo presentato le novità della legge elettorale per l'elezione del Senato e della Camera; in quella sede abbiamo anche segnalato che, pur mantenendo invariate le circoscrizioni estere, sono state modificate le modalità di presentazione delle candidature; ma questo non ha nessuna influenza sull'elettorato attivo.

Dunque il Ministero degli esteri ricorda che *“nel corso del 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, che vedranno coinvolti anche i cittadini italiani residenti all'estero, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, votando per i candidati che si presentano nella Circoscrizione estero”*.

Ricorda inoltre che *“i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero, possono votare per posta. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato”*.

Il Ministero spiega che è possibile, in alternativa, scegliere di votare presso il proprio comune, *“comunicando per iscritto la propria scelta al Consolato [...] entro il 31 dicembre 2017”*. Infine il Ministero pubblica il [modulo](#) per esprimere questa opzione.

2. Il termine per esprimere l'opzione

Chi ricorda che l'opzione poteva essere resa anche dopo il 31/12 non ha un'amnesia, in quanto la norma prevede due diverse scadenze, a seconda che la legislatura abbia un termine naturale o termini anticipatamente.

Il tutto è regolato chiaramente dall'[art. 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459](#): Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che dispone:

“1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato

l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia. [...]

3. Cittadini stabilmente o provvisoriamente all'estero

Quando la norma venne emanata determinò, come prima conseguenza, quella di un immediato aggiornamento dell'AIRE, non tanto in funzione statistica ed anagrafica, ma proprio perché i consolati dovevano rapportarsi con i nostri connazionali che vivevano all'estero per agevolare la loro partecipazione alle elezioni politiche e ai referendum.

Il problema più grosso da risolvere era infatti quello di individuare l'esatto indirizzo all'estero a cui inviare i plichi elettorali e le relative informazioni periodiche. Se in questi quindici anni l'AIRE ha avuto un "sussulto" di efficienza, lo si deve essenzialmente al fatto che su questo archivio si basano le comunicazioni consolari agli elettori.

Nel 2015 e da ultimo a novembre 2017 sono state fatte delle modifiche alla legge del 2001 per permettere di votare all'estero anche a chi è "**provvisoriamente**" lontano dalla sua circoscrizione elettorale. A tal fine alla medesima legge è stato aggiunto un articolo 4-bis, che dispone:

*1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per **motivi di lavoro, studio o cure mediche**, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#). Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.*

*2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, **deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale**. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli [46](#) e [47](#) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.*

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge. [...]

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri [...]

Dunque gli elettori provvisoriamente all'estero devono fare l'opzione non al consolato Italiano, ma al comune di iscrizione anagrafica ed elettorale in Italia, che poi comunicherà, via Ministero dell'interno, al consolato italiano territorialmente competente detta opzione, comprensiva dell'indirizzo a cui inviare il plico elettorale.

Tratto dalla Guida Operativa : "*L'Ufficiale d'Anagrafe*"